



Un quesito su traversine ferroviarie dismesse impregnate da creosoto

Rispondono il Dott. Maurizio Santoloci e la Dott.ssa Valentina Vattani

DOCUMENTI

2010

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: La disciplina relativa alla gestione dei rifiuti costituiti da traversine ferroviarie dismesse impregnate da creosoto ha subito nel corso degli anni una serie di modifiche sostanziali. Come è impostato l'attuale quadro di regole?

Risposta (A cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Vattani):

Inizialmente le traversine ferroviarie dismesse erano rifiuti speciali che potevano essere classificati non pericolosi oppure pericolosi a seconda del contenuto di creosoto (per cui, il creosoto che era comunque considerato una sostanza pericolosa poiché è irritante, cancerogeno e, se ingerito, anche mortale, non doveva superare un certo livello stabilito dalla legge. Oltre tale livello le traversine erano classificate rifiuto speciale pericoloso; al di sotto erano invece rifiuto non pericoloso e potevano essere recuperate con le procedure semplificate di cui al D.M. 5 febbraio 1998, dove al punto 9.3 se ne regolamentava il recupero attraverso il reimpiego per scopi diversi da quello originario quali passatoie, barriere di contenimento ed in altre attività come palizzate, paravalanghe, contenimenti di strade, di terrapieni, ed opere di sfruttamento forestale.).

Tale situazione è, però, radicalmente cambiata a partire dalla nuova codificazione dei rifiuti operata dalla Decisione 2000/532/CE (integrata dalle successive Decisioni della Commissione n. 2001/118/CE e 2001/119/CE e dalla Decisione del Consiglio n. 2001/573/CE) che è entrata in vigore il 1° gennaio 2002, poiché le traversine ferroviarie in legno sono state identificate con codice CER 17.02.04* (rifiuto pericoloso "vetro, plastica, legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate") [si veda oggi Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06]. Pertanto a partire dal 2002 le traversine in legno impregnate con creosoto sono da considerarsi rifiuto speciale pericoloso, e quindi non più riutilizzabile ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998¹. Con Decreto 17 aprile 2003 del Ministero della Salute sono state, invece, recepite le direttive 2001/90/CE; 2001/91/CE; 2003/11/CE recanti rispettivamente il settimo e ottavo adeguamento dell'allegato I nonché la ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CE relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Creosoto - Difeniletere pentabromato - Difeniletere octabromato).

¹ Pertanto il punto 9.3 del D.M. 5 febbraio 1998 è stato soppresso poiché si riferiva oramai a rifiuti pericolosi.

Conformemente alla disciplina dettata a livello comunitario è stabilito che il creosoto non può più essere utilizzato per il trattamento del legno. Inoltre il legno così trattato non può più essere immesso sul mercato².

Tuttavia viene posta una deroga a tale divieto: per cui al punto 2, lett. i), dell'Allegato al D.M. 17 aprile 2003 è disposto che *“per quanto riguarda le sostanze e i preparati (tra cui vi è elencato il creosoto), questi possono essere utilizzati per il trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali, cui si applica la legislazione comunitaria sulla protezione dei lavoratori, per nuovi trattamenti in situ se contengono:*

- a) una concentrazione di benzo(a)pirene inferiore allo 0,005 % in massa e*
- b) una concentrazione di fenoli estraibili con acqua inferiore al 3% in massa.”.*

Nello specifico, alla successiva, lett. ii), punto 2, del citato Allegato, si prevede che: *Per quanto riguarda il legno trattato in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali in conformità al punto i), **immesso sul mercato per la prima volta o trattato nuovamente in situ**, tale legno può essere impiegato solo per usi professionali e industriali: ad esempio, opere ferroviarie, linee elettriche di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, usi agricoli (pali per il sostegno di alberi ecc.), porti o vie fluviali.”*

Dopo di che, al seguente punto 3, viene fatto uno specifico elenco di usi vietati del legno trattato con le sostanze ed i preparati di cui al punto 2, lett. ii) e iii).

Tuttavia, a nostro avviso, la disciplina dettata dal D.M. 17 aprile 2003 non può essere applicata alle traversine ferroviarie dismesse poiché in quest'ultimo caso si tratta di rifiuti, e cioè di materiali, oggetti o cose di cui il detentore, appunto, si disfa avviandole o a smaltimento o a recupero (tra cui va ricompreso anche il “ri-utilizzo”) e, pertanto, si devono applicare le disposizioni dettate dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 sui rifiuti.

Il D.M. 17 aprile 2003 non rappresenta una normativa di deroga alla disciplina sui rifiuti, per cui non può essere applicata al caso delle traversine ferroviarie dimesse impregnate di creosoto.

² Si veda punto 1 All. D.M. 17 aprile 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ricordiamo, in ultimo, come la Corte di Cassazione abbia in più occasioni affermato che “le traversine in legno impregnate di olio di creosoto dimesse dall'ente ferroviario vanno qualificate quale rifiuto pericoloso ...” (*ex multis* Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 26 maggio 2004, n. 23988).

Publicato il 22 marzo 2010

Per un approfondimento sulle tematiche
in materia di gestione di rifiuti segnaliamo il volume
“Rifiuti Solidi e Liquidi - Trasporto, stoccaggio, depositi & dintorni...”
di *Maurizio Santoloci e Valentina Vattani*
(Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>)



**Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

redazione@dirittoambiente.net

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)